



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

CODICE DEONTOLOGICO

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 09.06.2010

1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.

L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali di ingegneria rese in maniera sia saltuaria che continuativa, sia in forma autonoma che dipendente.

1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli componenti del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2 - SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il Committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra.

In situazioni controverse dovrà chiedere l'autorizzazione al subentro al Consiglio dell'Ordine.

3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 Il rapporto con il committente e' di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2 L'ingegnere e' tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, i compensi ed i termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti.

Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 C.C..

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere e' inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO

5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.

5.2 L'ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Nella propria attività l'ingegnere e' tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

6 - SULLA PUBBLICITA'

6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria e' consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio.

6.2 Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

6.3 L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

7 - SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

7.1 I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

8 - PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ PER LAVORI FUORI PROVINCIA.

8.1 L'ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, che svolga attività professionale fuori dall'ambito provinciale, ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche e tariffarie emanate dall'Ordine della provincia territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'opera oggetto della prestazione.

8.2 E' compito dell'ingegnere interessato assumere preventivamente tutte le informazioni necessarie al rispetto di tale obbligo presso l'Ordine della provincia territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'opera oggetto della prestazione.

8.3 Qualora la parcella sia compresa tra quelle da assoggettare a visto di conformità/congruità, l'Ordine competente è quello della provincia di Venezia, che esprimerà il proprio parere in base a quanto stabilito al punto 1. Lo stesso Ordine potrà, su esplicita richiesta del professionista,

delegare questa funzione all'Ordine della Provincia territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'opera oggetto della prestazione.

8.4 Restano di esclusiva competenza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto.

9 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Gli Ingegneri iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente secondo le modalità indicate nel regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine.

10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Il presente Codice e' accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I..

10.2 Il presente Codice e' depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Procura della Repubblica di Venezia. Lo stesso viene inoltre pubblicato nel sito web dell'Ordine.